

Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale

Prot. N° AIA/CON/03/36835Bologna, 09 DIC 2003

Risposta al foglio N° _____

del _____

**Ai Sindaci dei Comuni della
Regione Emilia-Romagna
Loro sedi**

Oggetto: impianti di distribuzione carburanti ad uso privato.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno del 12 settembre 2003 che disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a mc 9, in contenitori-distributori rimovibili (quindi fuori terra) per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

Con la regola tecnica approvata dal citato Decreto Ministeriale viene consentito alle imprese di autotrasporto il rifornimento dei propri automezzi tramite contenitori-distributori rimovibili per i quali è ora possibile ottenere il certificato di prevenzione incendi senza ricorrere al procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98.

In precedenza, relativamente all'autorizzazione degli impianti privati di distribuzione carburante "fuori terra" di proprietà di imprese di autotrasporto (di fatto già esistenti da tempo), gli interessati segnalavano difficoltà nell'ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei VVF di cui al DM 16 febbraio 1982, punto 18, necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'art. 82 del DM 31 luglio 1934 prevede infatti l'interramento dei serbatoi (vedasi nota del Ministro dell'Interno del 28 maggio 2001 indirizzata all'Ispettorato Regionale VVF per l'Emilia-Romagna).

Si ha ora la seguente ricostruzione:

- 1) in base al punto 1.3.10 della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 355 del 08 maggio 2002 e in base al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 31 ottobre 2001 sono impianti di distribuzione carburanti ad uso privato anche quelli costituiti da attrezzature mobili;
- 2) per disposizione della DCR 355/02 e del D.Lgs 32/98 (art. 3, comma 10) gli impianti privati devono essere autorizzati alle stesse condizioni di quelli pubblici, e quindi devono essere collaudati;
- 3) per essere collaudati con esito positivo è necessario che gli impianti ottengano il Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai VVF;

- 4) l'art. 82 del DM 31/7/34 prevede l'interramento dei serbatoi e il DM 16/2/82, punto 18, prevede il rilascio del C.P.I. a favore degli impianti fissi di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato;
- 5) unica possibilità di ottenere il C.P.I. per un impianto privato fuori terra era l'adozione del procedimento di deroga ex art. 6 del DPR 37/98, attivabile dagli ispettorati regionali dei VVF;
- 6) con l'entrata in vigore del DM 12/9/03 le imprese di autotrasporto usufruiscono di una deroga generale che consente ai VVF di rilasciare il C.P.I. per impianti di gasolio fuori terra senza necessità di ricorrere alle procedure in deroga ex DPR 37/98.

In materia di prevenzione incendi resiste una differenza tra i contenitori distributori mobili posti in cave cantieri e aziende agricole (DM 19/3/1990) e quelli collocati presso aziende di autotrasporto: i primi, in base al telegramma-circolare prot. n. 4113/170 dell'11 aprile 1990, non sono soggetti a controlli antincendio da parte dei VVF e le norme tecniche devono essere osservate sotto responsabilità del titolare dell'attività; i secondi, invece, sono sottoposti alle periodiche visite per il rilascio e il rinnovo del certificato di prevenzione incendi (art. 4, comma 1, del DM 12/9/2003).

Alcuni problemi in merito all'applicazione del DM 12/9/03 possono sorgere dal fatto che l'art. 1 afferma che "il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato (...)".

L'utilizzo del termine "depositi" può ingenerare in alcune Amministrazioni il convincimento che le attrezzature di cui trattasi costituiscono dei depositi non solo dal punto di vista della prevenzione incendi, ma anche dal punto di vista commerciale - amministrativo. Pertanto, pur conformi alla definizione di impianto privato della DCR 355/02 e del DM 31/10/01, tali attrezzature verrebbero fatte rientrare nel novero dei depositi, e pertanto assoggettate alla competenza prefettizia e non più a quella comunale.

Occorre quindi rilevare quanto segue.

La modifica del Titolo V della Costituzione, operata con legge Costituzionale n. 3/2001, ha trasferito nell'ambito della competenza residuale, e pertanto esclusiva delle regioni, la materia del commercio e, conseguentemente, la distribuzione dei carburanti come attività commerciale; la definizione delle norme di sicurezza e l'individuazione delle attività dei VVF rimangono invece di competenza statale (si veda, al riguardo, l'art. 14 del D.Lgs 300/99 relativo alle attribuzioni del Ministero dell'Interno).

Nelle materie di competenza esclusiva regionale lo Stato non emana leggi e regolamenti, né circolari o pareri.

Ne discende che ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, per determinare se un insieme di attrezzature costituisce un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato va operato esclusivo riferimento alla definizione del punto 1.3.10 della DCR 355/02, ai sensi del quale "per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio".

Eventuali definizioni contenute in norme statali o in circolari, direttive o altre disposizioni ministeriali, precedenti o successive all'entrata in vigore della citata DCR 355/02, hanno efficacia esclusivamente entro i limiti della materia di competenza statale.

In altre parole, il fatto che una norma statale definisca una determinata attrezzatura deposito di carburanti piuttosto che impianto di distribuzione carburanti esplica effetti limitatamente alle materie di competenza statale (come, appunto, in materia di sicurezza degli impianti) e non influisce invece sulla necessità di sottoporre detta attrezzatura ad autorizzazione comunale se ricadente nella definizione di cui al punto 1.3.10 della DCR 355/02; se così non fosse, d'altro canto, si dovrebbe riscontrare una indebita interferenza di norme statali in materie di competenza esclusiva regionale.

La classificazione come depositi di gasolio per autotrazione operata nell'ambito della normativa di sicurezza dall'art.1, comma 1, del citato DM 12/9/2003 in riferimento ai contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto non impedisce quindi di definire gli stessi, dal punto di vista commerciale e quindi della necessità di ottenere l'autorizzazione comunale, come impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, se corrispondenti alla definizione di cui al punto 1.3.10 della citata DCR 355/02.

Riguardo all'utilizzo dei contenitori-distributori mobili destinati esclusivamente al rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada, si ritiene che tali attrezzature continuino ad essere assimilabili ai depositi, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 9 marzo 1998, essendo destinati a mezzi ai quali è inibita la circolazione su strada e pertanto impossibilitati a rifornirsi presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Paola Castellini**



LP/MB